(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 1998

che modifica la posizione comune 96/635/PESC relativa alla Birmania/Myanmar

(98/612/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2,

considerando che la posizione comune 96/635/PESC del 28 ottobre 1996, definita dal Consiglio ai sensi dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea e relativa alla Birmania/Myanmar ([1]), modificata dalla decisione 98/107/PESC ([2]) e prorogata dalla decisione 98/303/PESC ([3]), scade il 29 ottobre 1998;

considerando che, tenuto conto del punto 6 della posizione comune 96/635/PESC, occorre che per quest'ultima sia prevista un'ulteriore proroga;

considerando che la situazione interna in Birmania continua a deteriorarsi, che gli attivisti dell'opposizione, inclusi alcuni rappresentanti eletti in Parlamento, continuano ad essere detenuti e che le autorità birmane non hanno preso iniziative per la democrazia e la riconciliazione nazionale;

considerando che, pertanto, le misure restrittive adottate ai sensi della posizione comune 96/635/PESC devono essere rafforzate,

DECIDE:

Articolo 1

La posizione comune 96/635/PESC è prorogata fino al 29 aprile 1999.

Articolo 2

Il punto 5 b) della posizione comune 96/635/PESC è modificato come segue:

«b) introduce le seguenti misure addizionali:

i) divieto di rilascio di visti d'ingresso e di transito per i membri di alto livello del Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo (SPDC) e loro familiari, nonché per le autorità birmane responsabili del settore del turismo;

ii) divieto di rilascio di visto d'ingresso e di transito per i membri di alto livello, e loro familiari, delle forze armate o di sicurezza responsabili dell'elaborazione o dell'attuazione delle politiche che impediscono il passaggio alla democrazia della Birmania/Myanmar, o che traggono benefici da dette politiche;

iii) sospensione delle viste governative bilaterali ad alto livello (ministri i funzionari dal grado di direttore politico in su) alla Birmania/Myanmar.»

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 ottobre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. SCHÜSSEL

([1]) GU L 287 dell'8. 11. 1996, pag. 1.
([2]) GU L 32 del 6. 2. 1998, pag. 13.
([3]) GU L 138 del 9. 5. 1998, pag. 5.